

Allegato



AVVISO

PER LA CONCESSIONE DI UN VOUCHER INDIVIDUALE AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO PER LA FREQUENZA DI PERCORSI SCOLASTICI ALL'ESTERO IN PAESI DELL'UNIONE EUROPEA SVOLTI IN CORRISPONDENZA DEL TERZO O QUARTO ANNO SCOLASTICO 2019/20.

Premessa

Il presente Avviso costituisce attuazione del Programma operativo Fondo sociale europeo 2014 - 2020 della Provincia autonoma di Trento - approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014 C (2014) 9884 e modificato con Decisione C (2018) 5292 del 3 agosto 2018. Detto programma è cofinanziato dall'Unione Europea – Fondo sociale europeo (per il 50%), dallo Stato italiano (per il 35%) e dalla Provincia autonoma di Trento (per il 15%).

Gli interventi sono finanziati a valere sull'Asse 3 "Istruzione e formazione" e in particolare all'interno della priorità di investimento 10i, obiettivo specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi", azione 10.2.2 "Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi) con particolare riferimento al primo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line".

1. Oggetto e finalità

L'intervento di cui al presente Avviso ha l'obiettivo di favorire il miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti della scuola secondaria di secondo grado attraverso il sostegno alla frequenza di percorsi scolastici all'estero in paesi dell'Unione europea svolti in corrispondenza del terzo o quarto anno scolastico 2019/2020. Si intende pertanto promuovere un'esperienza altamente significativa ai fini di una maggiore consapevolezza e comprensione delle altre culture, di uno sviluppo dell'identità europea e di una crescita della motivazione personale all'istruzione e alla formazione.

A tal fine l'Amministrazione intende concedere un numero indicativo di 60 voucher individuali, per una spesa complessiva di 400.000 euro, dei quali 280.000 euro sull'esercizio 2019 e 120.000 euro sull'esercizio 2020. I voucher saranno comunque assegnati fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

La concessione del voucher è vincolata alla regolare frequenza del percorso scolastico all'estero e al conseguimento di una complessiva valutazione finale positiva di merito, rilasciata da un istituto estero, che tenga conto dei progressi dello studente in termini di capacità di comunicare, motivazione, partecipazione in aula e risultati conseguiti.

Ai fini fiscali tali voucher sono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera C) del D.P.R. 917/1986.

2. Modalità di svolgimento del percorso d'istruzione all'estero

Il percorso d'istruzione all'estero deve essere svolto presso una istituzione scolastica con sede in uno dei paesi dell'Unione europea indicati nella tabella di cui al par. 3.

La durata del percorso d'istruzione può essere annuale o parziale.

Nel caso del percorso annuale lo studente è tenuto a frequentare una scuola estera per l'intero anno scolastico 2019/20, secondo il calendario della scuola ospitante e comunque per un periodo non inferiore a 240 giorni.

Nel caso del percorso parziale lo studente è tenuto a frequentare una scuola estera durante l'anno scolastico 2019/20 per un periodo di durata non inferiore a 110 giorni.

Per l'organizzazione del percorso scolastico lo studente può adottare modalità libere, quali, a titolo esemplificativo, l'adesione a proposte di mobilità studentesca promosse dall'istituzione scolastica di provenienza, l'iscrizione a programmi all'estero attuati da enti, associazioni, agenzie operanti nel settore della mobilità studentesca, la progettazione autonoma del percorso con ricerca personale della scuola estera e della soluzione di alloggio.

La domanda di voucher è comunque presentata a titolo personale dallo studente (o dal suo genitore o tutore o curatore o amministratore di sostegno) che rimane l'unico interlocutore dell'Amministrazione.

Per lo svolgimento della mobilità all'estero valgono: "Le linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale dettate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'istruzione" e le "Linee guida per la valutazione degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Trento rientranti dai soggiorni-studio all'estero di un anno scolastico o di un periodo inferiore all'interno dell'anno scolastico", approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 209 di data 16 febbraio 2018.

3. Determinazione dell'importo del voucher

I voucher sono uno strumento di sostegno alla copertura dei costi di soggiorno durante la frequenza del terzo o quarto anno all'estero e sono riferiti a percorsi scolastici corrispondenti all'intero anno scolastico o ad un periodo dello stesso. Gli importi massimi e minimi dei voucher concessi dall'Amministrazione sono specificati nella seguente tabella che prende a riferimento le tabelle standard di costi unitari di cui all'allegato VI del Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017 arrotondati matematicamente all'euro per difetto. Nel caso di riduzione giornaliera tale importo è invece arrotondato per eccesso all'euro superiore.

	PERCORSO ANNUALE		PERCORSO PARZIALE		Importo eventuale riduzione giornaliera (euro)
	Importo massimo (euro)	Importo minimo (euro)	Importo massimo (euro)	Importo minimo (euro)	
AUSTRIA	€ 7.707,00	€ 1.541,00	€ 4.580,00	€ 916,00	€ 23,00
BELGIO	€ 7.030,00	€ 1.406,00	€ 4.242,00	€ 848,00	€ 22,00
BULGARIA	€ 4.805,00	€ 961,00	€ 2.748,00	€ 549,00	€ 14,00
CIPRO	€ 6.406,00	€ 1.281,00	€ 3.716,00	€ 743,00	€ 19,00
REP. CECA	€ 6.406,00	€ 1.281,00	€ 3.662,00	€ 732,00	€ 20,00
GERMANIA	€ 7.068,00	€ 1.413,00	€ 4.115,00	€ 823,00	€ 22,00
DANIMARCA	€ 9.585,00	€ 1.917,00	€ 5.554,00	€ 1.110,00	€ 29,00
ESTONIA	€ 6.920,00	€ 1.384,00	€ 4.128,00	€ 825,00	€ 22,00
SPAGNA	€ 7.261,00	€ 1.452,00	€ 4.192,00	€ 838,00	€ 23,00
FINLANDIA	€ 8.517,00	€ 1.703,00	€ 4.957,00	€ 991,00	€ 26,00
FRANCIA	€ 8.340,00	€ 1.668,00	€ 4.847,00	€ 969,00	€ 26,00
REGNO UNITO	€ 9.160,00	€ 1.832,00	€ 5.290,00	€ 1.058,00	€ 29,00
UNGHERIA	€ 5.894,00	€ 1.178,00	€ 3.339,00	€ 667,00	€ 19,00
GRECIA	€ 6.891,00	€ 1.378,00	€ 3.920,00	€ 784,00	€ 21,00
IRLANDA	€ 8.376,00	€ 1.675,00	€ 4.857,00	€ 971,00	€ 26,00
LITUANIA	€ 5.481,00	€ 1.096,00	€ 3.138,00	€ 627,00	€ 17,00
LUSSEMBURGO	€ 7.188,00	€ 1.437,00	€ 4.195,00	€ 839,00	€ 22,00
LETTONIA	€ 5.718,00	€ 1.143,00	€ 3.259,00	€ 651,00	€ 18,00
MALTA	€ 6.303,00	€ 1.260,00	€ 3.654,00	€ 730,00	€ 19,00
PAESI BASSI	€ 7.738,00	€ 1.547,00	€ 4.480,00	€ 896,00	€ 24,00
POLONIA	€ 5.811,00	€ 1.162,00	€ 3.293,00	€ 658,00	€ 18,00
PORTOGALLO	€ 6.515,00	€ 1.303,00	€ 3.765,00	€ 753,00	€ 20,00
ROMANIA	€ 5.081,00	€ 1.016,00	€ 2.896,00	€ 579,00	€ 16,00
SVEZIA	€ 8.379,00	€ 1.675,00	€ 4.884,00	€ 976,00	€ 26,00
SLOVENIA	€ 6.471,00	€ 1.294,00	€ 3.740,00	€ 748,00	€ 20,00
SLOVACCHIA	€ 6.124,00	€ 1.224,00	€ 3.518,00	€ 703,00	€ 19,00
CROAZIA	€ 5.356,00	€ 1.071,00	€ 3.004,00	€ 600,00	€ 16,00

Nel limite degli importi massimi e minimi sopra indicati per ciascun Paese di destinazione, gli importi effettivamente spettanti agli studenti sono determinati sulla base dell'indicatore della condizione economica familiare ICEF attestato tramite la "Dichiarazione ai fini della valutazione della condizione economica per l'accesso agli interventi del Piano Trentino Trilingue" - Anno 2018; in particolare:

- in presenza di un indicatore ICEF Piano Trentino Trilingue pari o inferiore a 0,25, il voucher è determinato in misura pari agli importi massimi;
- in presenza di un indicatore ICEF Piano Trentino Trilingue, superiore a 0,25 e fino a 0,56 il voucher è determinato applicando la seguente formula: $[(\text{IMPORTO Massimo Voucher}/\text{ICEF del richiedente}) \times 0,25]$;
- in presenza di un indicatore ICEF Piano Trentino Trilingue superiore a 0,56 e inferiore a 0,60 il voucher è determinato in misura pari agli importi minimi;
- in presenza di un indicatore ICEF Piano Trentino Trilingue pari o superiore a 0,60 lo studente non è idoneo per la concessione del voucher.

4. Requisiti per la presentazione della domanda di voucher individuale

Ai fini della presentazione della domanda per la concessione del voucher individuale lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

- essere residente in provincia di Trento e frequentare nell'anno scolastico 2018/2019 le classi seconda o terza del secondo ciclo di istruzione in istituti scolastici italiani OPPURE essere domiciliato in provincia di Trento e frequentare nell'anno scolastico 2018/19 le classi seconda o terza del secondo ciclo di istruzione in istituti scolastici trentini;
- avere un'età non superiore a 20 anni non compiuti alla data di scadenza di presentazione della domanda;
- a livello di merito, aver conseguito nell'anno scolastico 2017/18 la promozione alla classe successiva con al massimo un debito formativo il cui recupero deve essere documentato al massimo entro la data di presentazione della domanda di voucher;
- a livello di condizione economica, appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ICEF inferiore a 0,60 con riferimento alla politica "Piano Trentino Trilingue". L'indicatore dovrà essere elaborato su richiesta della famiglia presso i soggetti (CAAF) abilitati o presso gli sportelli periferici per l'assistenza e l'informazione al pubblico dislocati sul territorio provinciale. Il Servizio competente acquisirà d'ufficio l'indicatore, pertanto la relativa attestazione non dovrà essere allegata alla domanda di voucher.

Ai fini della graduatoria delle domande ammesse e relativa assegnazione dei voucher, di cui al paragrafo 7, hanno la precedenza gli studenti che, nell'anno scolastico 2017/2018, hanno conseguito la promozione alla classe successiva senza debiti formativi.

L'assegnazione del voucher è comunque vincolata al conseguimento della promozione all'anno scolastico 2019/2020 senza voti negativi/debiti formativi.

Il beneficio del presente Avviso è incompatibile con l'aver già fruito di un voucher/borsa di studio per la frequenza di periodi scolastici all'estero in paesi UE o extra UE negli anni precedenti, assegnati dall'Amministrazione provinciale.

La presentazione della domanda di voucher di cui al presente Avviso è incompatibile con la presentazione della domanda di borsa di studio per un periodo all'estero in paesi extra Unione europea finanziata dalla Provincia. In caso di doppia domanda sarà considerata valida quella presentata per prima.

Il voucher non è cumulabile con borse di studio o analoghi benefici erogati per la medesima finalità dalla Provincia o da altri enti pubblici. Non sono inoltre ammessi al voucher gli studenti che risultassero vincitori della borsa di studio con cui la Fondazione Caritro sostiene la frequenza di un anno all'estero.

5. Modalità per la presentazione della domanda di voucher

La domanda del voucher individuale è presentata dallo studente maggiorenne oppure da uno dei genitori se lo stesso è minorenni oppure dall'eventuale tutore o curatore o amministratore di sostegno.

Il modulo di domanda è reperibile all'indirizzo <https://fse.provincia.tn.it> – opportunità per le persone – Interventi nell'ambito del Piano Trentino Trilingue e sul sito www.modulistica.provincia.tn.it.

Solo per gli studenti frequentanti istituti scolastici **NON TARENTINI**, ossia non appartenenti al sistema educativo trentino, alla domanda va allegata la seguente documentazione:

- a. la copia del documento di valutazione finale della classe frequentata nell'anno scolastico 2017/2018;

b. nel caso di promozione con un debito formativo la copia del documento scolastico attestante l'avvenuto recupero del debito stesso.

Per gli studenti frequentanti istituti scolastici trentini i dati saranno, invece, verificati d'ufficio dall'Amministrazione.

La Dichiarazione e Attestazione dell'indicatore ICEF "Piano Trentino Trilingue" non dovrà essere allegata alla domanda di voucher, in quanto tale indicatore sarà verificato d'ufficio dal Servizio competente in seguito all'elaborazione dell'ICEF "Piano Trentino Trilingue" da parte dei soggetti abilitati dietro richiesta della famiglia dello studente entro i termini previsti per la presentazione della domanda e successive integrazioni. L'indicatore è necessario ai fini della formazione della graduatoria e della determinazione della quota assegnata.

La domanda di voucher, con gli eventuali allegati per gli studenti frequentanti istituti scolastici non trentini, deve essere presentata a partire dalle **ore 9.00 di giovedì 7 febbraio 2019 fino alle ore 15.30 di giovedì 7 marzo 2019** con una delle seguenti modalità:

- invio tramite posta elettronica all'indirizzo trentino.trilingue@pec.provincia.tn.it, allegando copia di un documento di identità (nel caso di invio da un indirizzo CEC-PAC intestato al sottoscrittore della domanda non serve allegare la copia di un documento di identità);
- consegna a mano con rilascio della ricevuta presso la Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam - Via Pranzelores n. 69, 38121 Trento, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 17.30 (numero verde 800 163870);
- invio tramite servizio postale, allo stesso indirizzo, esclusivamente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando copia di un documento di identità del sottoscrittore. In tal caso la **DOMANDA DOVRÀ PERVENIRE ENTRO LE ORE 15.30 DI GIOVEDÌ 7 MARZO 2019**; pertanto non farà fede la data del timbro postale accettante, bensì la data di ricezione della domanda da parte della Struttura Multifunzionale Ad Personam;
- invio tramite fax al numero 0461 390707 (in tale caso farà fede la data di trasmissione dello stesso) allegando copia di un documento di identità. In caso di invio tramite fax è necessario conservare la ricevuta di avvenuta spedizione indicante il numero di pagine inviate, che permetterà alla Provincia, in caso di ricezione errata o incompleta, di richiedere l'integrazione della domanda.

Il recapito della domanda è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno prese in considerazione istanze inviate o consegnate all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

6. Avvio del procedimento di valutazione

Il Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca – Ufficio Programmazione e gestione della secondaria e formazione professionale comunicherà l'avvio del procedimento di valutazione al richiedente ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e s.m, recante "Principi per la democratizzazione semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo". Il procedimento dovrà concludersi con l'approvazione della graduatoria degli studenti ammessi al beneficio e con l'elenco delle domande non ammissibili, entro 90 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze.

7. Graduatoria e assegnazione dei voucher

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca procede alla verifica della regolarità formale e sostanziale delle stesse e dei relativi allegati.

La domanda si considera inammissibile nei seguenti casi:

- a) mancato possesso dei requisiti di cui al paragrafo 4;
- b) mancata presentazione della domanda all'Amministrazione con le modalità e nei termini previsti dal presente Avviso.

Al di fuori dei casi di cui sopra, in caso di presentazione, entro il termine previsto, della domanda o di altra documentazione incompleta o compilata in modo erraneo, l'Amministrazione assegnerà al soggetto richiedente un termine di 10 giorni naturali consecutivi per regolarizzare gli elementi mancanti. In caso di mancata/irregolare integrazione della documentazione entro tale termine l'Amministrazione assegnerà al richiedente un ulteriore termine di 5 giorni naturali consecutivi per effettuare la regolarizzazione. In caso di mancata/irregolare integrazione anche entro tale secondo termine, la domanda sarà considerata inammissibile.

Il dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca adotta quindi il provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammesse e relativa assegnazione dei voucher, ordinata secondo il valore crescente dell'indicatore ICEF Piano Trentino Trilingue, dando la precedenza agli studenti che hanno conseguito la promozione all'anno scolastico 2018/2019 senza debiti formativi e, in caso di parità di ICEF Piano Trentino Trilingue, agli studenti residenti in provincia di Trento.

I voucher sono assegnati agli studenti in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari ad euro 280.000 per l'esercizio 2019 e ad euro 120.000 per l'esercizio 2020.

Gli studenti non assegnatari di voucher per esaurimento delle risorse disponibili sono posti in riserva; le relative domande potranno essere finanziate con successivo provvedimento in caso di rinunce o in caso di disponibilità di ulteriori risorse finanziarie.

Ai sensi della Legge provinciale 23/92, del Regolamento UE n. 679/2016 e delle Linee Guida del Garante della Privacy la graduatoria delle domande ammesse e l'elenco delle domande escluse non saranno resi pubblici. L'Amministrazione provvederà a dare comunicazione agli studenti e alle loro famiglie, all'indirizzo e-mail fornito nella domanda di voucher, dell'ammissione o della non ammissione al beneficio, fornendo tutte le indicazioni utili per partecipare all'iniziativa.

E' fatta salva la possibilità di accesso ai documenti della pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 31 bis della Legge provinciale 23/92 saranno approvati e pubblicati sul sito <https://fse.provincia.tn.it>- opportunità per le persone – Interventi nell'ambito del Piano Trentino Trilingue – opportunità per studenti e sul sito www.vivoscuola.it gli elenchi dei beneficiari effettivi, ossia degli studenti a cui è stato erogato il voucher.

8. Presentazione della domanda di liquidazione del voucher

Lo studente risultato assegnatario di voucher è tenuto a presentare la seguente documentazione:

1. modulo di "**Domanda di liquidazione della prima rata, comunicazione di conferma/modifica del percorso d'istruzione all'estero e dichiarazione di non usufruire di altri benefici**", nella quale il dichiarante conferma o modifica - nei limiti sotto specificati - lo stato estero di destinazione e la durata del percorso d'istruzione, comunica il nominativo della scuola estera ospitante (se già noto), richiede la liquidazione della prima rata del voucher e dichiara di non usufruire di altri benefici per la medesima finalità.
Rispetto alla domanda di voucher presentata, sono ammesse le seguenti modifiche:

- **modifica dello Stato estero**, tenuto conto che l'importo del voucher assegnato in graduatoria costituisce l'importo massimo comunque riconoscibile; tale l'importo sarà invece rideterminato in caso di scelta di un Paese con importo minore in base alla tabella di cui al par. 3;
- **riduzione della durata del percorso da annuale a parziale**: l'importo del voucher sarà rideterminato in base alla tabella di cui al par. 3.

2. allegati al suddetto modulo:

- a. solo per gli studenti frequentanti istituti scolastici NON TARENTINI: copia del documento di valutazione finale relativo alla classe frequentata nell'anno scolastico 2018/19, attestante la promozione all'anno scolastico 2019/2020 senza voti negativi/debiti formativi;
- b. modello detrazioni d'imposta per l'anno di competenza (nel caso di svolgimento di percorso parziale nel 2020 si veda quanto specificato al par.10).

La "Domanda di liquidazione della prima rata, comunicazione di conferma/modifica del percorso d'istruzione all'estero e dichiarazione di non usufruire di altri benefici" con i relativi allegati deve essere presentata **entro le ore 12.45 di martedì 25 giugno 2019** con una delle seguenti modalità:

- invio tramite posta elettronica all'indirizzo trentino.trilingue@pec.provincia.tn.it, allegando copia di un documento di identità (nel caso di invio da un indirizzo CEC-PAC intestato al sottoscrittore della domanda non serve allegare la copia di un documento di identità);
- consegna a mano con rilascio della ricevuta presso il Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca - Ufficio Programmazione e gestione della secondaria e formazione professionale – 4° piano, via Gilli, 3 - 38121 Trento, con i seguenti orari di apertura al pubblico:

da lunedì a venerdì	dalle ore 9.00 alle ore 12.45
giovedì	dalle ore 14.30 alle ore 15.30
- invio tramite servizio postale, allo stesso indirizzo, esclusivamente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando copia di un documento di identità del sottoscrittore. In tal caso la **DOMANDA DOVRÀ PERVENIRE ENTRO LE ORE 12.45 DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019** pertanto non farà fede la data del timbro postale accettante, bensì la data di ricezione della domanda da parte del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca - Ufficio Programmazione e gestione della secondaria e formazione professionale;
- invio tramite fax al numero 0461 493521 (in tale caso farà fede la data di trasmissione dello stesso) allegando copia di un documento di identità. In caso di invio tramite fax è necessario conservare la ricevuta di avvenuta spedizione indicante il numero di pagine inviate, che permetterà alla Provincia, in caso di ricezione errata o incompleta, di richiedere l'integrazione della domanda;
- consegna a mano con rilascio della ricevuta presso gli sportelli periferici per l'assistenza e l'informazione al pubblico della Provincia Autonoma di Trento.

Il recapito della suddetta domanda è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno prese in considerazione domande che saranno inviate o consegnate all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Nel caso di impossibilità di indicare nella "Domanda di liquidazione della prima rata, comunicazione di conferma/modifica del percorso d'istruzione all'estero e dichiarazione di non usufruire di altri benefici", il nominativo della scuola estera e la data di inizio del percorso, queste informazioni dovranno essere comunicate, con una delle modalità sopra indicate, con le seguenti tempistiche:

- per gli studenti che frequentano il percorso annuale o il primo periodo parziale dell'anno scolastico 2019/20 (con inizio nel 2019) la suddetta comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione possibilmente prima dell'avvio del percorso all'estero e in ogni caso al massimo entro il termine del 30 settembre 2019;

- per gli studenti che frequentano il percorso all'estero nel 2020 prima dell'avvio del percorso scolastico all'estero.

L'erogazione della prima rata del voucher sarà effettuata ad avvenuta regolare presentazione di tale comunicazione.

In caso di presentazione, entro i termini previsti, della domanda incompleta o compilata in modo erroneo, l'Amministrazione assegnerà al soggetto richiedente un termine di 10 giorni naturali consecutivi per regolarizzare gli elementi mancanti. In caso di mancata/irregolare integrazione della documentazione entro tale termine l'Amministrazione assegnerà al richiedente un ulteriore termine di 5 giorni naturali consecutivi per effettuare la regolarizzazione. In caso di mancata/irregolare integrazione anche entro tale secondo termine, la domanda decade dalla graduatoria.

È stabilita la decadenza dal beneficio nei seguenti casi:

- mancata presentazione della "Domanda di liquidazione della prima rata, comunicazione di conferma/modifica del percorso d'istruzione all'estero e dichiarazione di non usufruire di altri benefici" e dei relativi allegati entro i termini previsti;
- in caso di presentazione di domanda di liquidazione della prima rata contenente modifiche non ammesse;
- comunicazione scritta di rinuncia al voucher;
- mancata promozione dello studente all'anno scolastico 2019/2020 o mancato conseguimento della promozione all'anno scolastico 2019/2020 senza voti negativi/debiti formativi;
- in caso lo studente risulti beneficiario di altri contributi per la medesima finalità come definito al paragrafo 4.

Degli eventuali casi di modifica dei dati e/o di decadenza dal beneficio viene preso atto in apposito provvedimento adottato dal dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca, che modifica la graduatoria delle domande ammesse e relativa assegnazione dei voucher.

Nel caso di risorse rese disponibili si procede all'eventuale scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse, assegnando il voucher agli studenti posti in riserva, previa acquisizione dagli stessi della "Domanda di liquidazione della prima rata, comunicazione di conferma/modifica del percorso d'istruzione all'estero e dichiarazione di non usufruire di altri benefici" e dei relativi allegati, da presentare entro il termine di 10 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione effettuata per via telematica all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di voucher.

9. Incontro informativo prima della partenza

Dopo l'uscita della graduatoria, è previsto un incontro informativo a Trento finalizzato a fornire agli studenti beneficiari di voucher informazioni utili riguardanti l'iniziativa (scadenze, documenti da presentare al rientro dell'esperienza formativa, fattispecie del cambio d'istituto estero) e le modalità di compilazione della scheda di valutazione-report finale. La convocazione per l'incontro sarà inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione.

10. Modalità di erogazione del voucher

Il voucher è erogato in due rate come segue:

a) una prima rata di importo pari al 70% del voucher assegnato.

Tale prima rata sarà erogata:

- entro 60 giorni dalla data di presentazione della "Domanda di liquidazione della prima rata, comunicazione di conferma/modifica del percorso d'istruzione all'estero e dichiarazione di non usufruire di altri benefici" o dalla data di presentazione delle eventuali integrazioni della stessa, per le domande risultate assegnatarie nella graduatoria e non interessate da modifica dei dati o da decadenza;

- entro 60 giorni dall'avvenuta adozione del provvedimento di modifica della graduatoria delle domande e relativa assegnazione dei voucher per le altre domande.

Nel caso di percorso parziale, qualora il medesimo sia svolto nel 2020, la prima rata è erogata nel 2020 entro il 29 febbraio, previo inoltro del "Modello detrazioni d'imposta" per l'anno di competenza.

b) una seconda rata a saldo dopo la conclusione del percorso all'estero.

Ai fini dell'erogazione della rata a saldo, deve essere presentata entro 90 giorni dalla conclusione del periodo di studio all'estero, con le modalità indicate al par. 8, la seguente documentazione:

1. il modulo di "Domanda di liquidazione del saldo";
2. allegati alla suddetta domanda:
 - a. scheda di valutazione-report finale della scuola estera, redatta secondo il modello predisposto dall'Amministrazione, che attesta il periodo di frequenza scolastica dello studente all'estero e la positiva valutazione dello stesso in relazione al percorso d'istruzione svolto. Lo studente dovrà prestare particolare cura alla correttezza della compilazione della scheda di valutazione-report finale, che dovrà essere firmata dal responsabile dell'istituto estero al termine del percorso all'estero, in quanto da tale adempimento discende il riconoscimento del beneficio concesso così come specificato al par. 12 ;
 - b. modello detrazioni d'imposta per l'anno di competenza.

In caso di presentazione, entro i termini previsti, della domanda di liquidazione del saldo incompleta o compilata in modo erroneo, l'Amministrazione assegnerà al soggetto richiedente un termine di 10 giorni naturali consecutivi per regolarizzare gli elementi mancanti. In caso di mancata/irregolare integrazione della documentazione entro tale termine l'Amministrazione assegnerà al richiedente un ulteriore termine di 5 giorni naturali consecutivi per effettuare la regolarizzazione. In caso di mancata/irregolare integrazione anche entro tale secondo termine, si procederà alla revoca del voucher.

Nel caso di percorso parziale, qualora lo studente beneficiario intenda prolungare la durata del percorso d'istruzione all'estero indicata nella "Domanda di liquidazione della prima rata, comunicazione di conferma/modifica del percorso d'istruzione all'estero e dichiarazione di non usufruire di altri benefici", posto che non si dà luogo ad alcuna integrazione del voucher, è tenuto comunque a rispettare le scadenze indicate nel presente Avviso. In caso di impossibilità a produrre la documentazione finale nei termini previsti, lo studente è tenuto a comunicarlo all'Amministrazione chiedendo di poter presentare la Domanda di liquidazione del saldo entro 90 gg. dalla conclusione del periodo di studio all'estero prolungato.

L'esperienza sarà considerata ammissibile ancorché sia intercorso un cambio della scuola ospitante nello stesso Paese estero. In tal caso, in fase di rendicontazione, l'assegnatario è tenuto a produrre le schede di valutazione-report finale rilasciate da ciascuna scuola estera e attestanti il periodo di frequenza scolastica dello studente e la sua positiva valutazione. Per il computo del periodo si prenderà in considerazione la somma totale dei giorni indicati nelle schede di valutazione-report finale. Nel caso di frequenza di più scuole, qualora una delle valutazioni finali sia negativa l'importo del voucher sarà rideterminato considerando solo i giorni di frequenza con valutazione positiva o potrà essere revocato in misura totale in caso di mancato raggiungimento dei limiti minimi di frequenza di cui al par. 11.

N.B. La documentazione richiesta nel presente Avviso per l'erogazione del voucher è specifica per la rendicontazione dei costi nell'ambito del Programma operativo FSE 2014/2020 e pertanto si aggiunge e non si sostituisce alla eventuale documentazione richiesta dalla scuola di provenienza per il rientro dello studente alla classe successiva nell'anno scolastico 2020/2021

11. Mancato completamento del percorso d'istruzione all'estero

Lo studente assegnatario del voucher è tenuto a completare il percorso di studio all'estero secondo quanto indicato nella domanda.

Nei casi di mancato completamento del percorso all'estero l'Amministrazione procederà nel modo seguente:

- **percorso annuale:** qualora lo studente abbia svolto presso la scuola estera, secondo il calendario previsto dalla stessa, un periodo d'istruzione inferiore a 240 giorni, l'importo del voucher sarà rideterminato al 50% dell'importo concesso purché lo studente abbia frequentato regolarmente la scuola estera per un periodo minimo di 120 giorni e abbia conseguito una valutazione finale positiva;
- **percorso parziale:** qualora lo studente abbia svolto presso la scuola estera, secondo il calendario previsto dalla stessa, un periodo d'istruzione inferiore a 110 giorni, ma di durata comunque pari ad almeno 90 giorni e con una valutazione finale positiva, l'importo complessivo del voucher sarà rideterminato applicando una riduzione per ogni giorno non frequentato, così come previsto nella tabella di cui al par. 3.

In assenza delle condizioni sopra indicate si procede alla revoca totale del voucher, fatto salvo quanto di seguito specificato.

Nel caso in cui lo studente abbia effettuato un periodo d'istruzione all'estero inferiore ai minimi previsti, conseguendo comunque una valutazione positiva, la Giunta provinciale potrà valutare la possibilità di finanziare, con proprie risorse, il percorso scolastico effettivamente svolto, in presenza di una delle seguenti situazioni documentate:

- ricovero ospedaliero;
- sinistri o calamità;
- lutto di parenti fino al secondo grado e affini di primo grado e di familiari conviventi, come risultanti dal nucleo familiare;
- assistenza per ricoveri ospedalieri dei genitori e di familiari conviventi, come risultanti dal nucleo familiare;
- partecipazione a processi civili o penali in qualità di attore, convenuto o testimone.

A supporto della mancata frequenza per le cause sopraindicate, l'Amministrazione richiederà al partecipante un'autocertificazione che dovrà contenere tutte le informazioni utili per poter procedere agli opportuni controlli.

In tali casi il beneficio potrà essere rideterminato anziché revocato, applicando una riduzione per ogni giorno non frequentato, così come previsto nella tabella di cui al par. 3 sulla base di quanto attestato nella scheda di valutazione-report finale redatta dalla scuola estera.

12. Revoca parziale o totale del voucher

La revoca parziale del voucher è stabilita nei seguenti casi:

- rideterminazione dell'importo del voucher per mancato completamento del percorso d'istruzione all'estero, di cui al par. 11;
- in caso di frequenza di più scuole all'estero in cui vi siano valutazioni finali positive e negative, rideterminazione dell'importo del voucher conteggiando esclusivamente i periodi di frequenza con valutazione finale positiva sempre che siano rispettati i limiti minimi di frequenza di cui al par.11.

La revoca totale del voucher è stabilita nei seguenti casi:

- mancata partenza;
- mancata presentazione nei termini previsti della “Domanda di liquidazione del saldo” e dei relativi allegati;
- mancato conseguimento del requisito di merito, ossia regolare frequenza della scuola estera e complessiva valutazione finale positiva in ordine al percorso d’istruzione svolto all’estero, come risultante dalla scheda di valutazione-report finale della scuola estera redatta secondo il modello predisposto dall’Amministrazione;
- mancata frequenza minima di 120 giorni nel caso di percorso annuale, fatto salvo quanto previsto dal par. 11;
- mancata frequenza minima di 90 giorni nel caso di percorso parziale, fatto salvo quanto previsto dal par. 11;
- in caso di frequenza di più scuole all’estero in cui vi siano valutazioni finali positive e negative, mancata frequenza minima con riferimento alla frequenza della scuola con valutazione finale positiva;
- in caso lo studente risulti beneficiario di altri contributi per la medesima finalità come definito al paragrafo 4.

Il dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca provvede con proprio provvedimento alla rideterminazione dei voucher nei casi previsti.

Il dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca provvede inoltre con proprio provvedimento alla revoca totale o parziale del voucher, con applicazione degli interessi legali, avviando il relativo procedimento amministrativo.

Lo studente è tenuto a restituire all’Amministrazione l’importo indicato entro i termini stabiliti con la comunicazione di revoca.

13. Verifiche di gestione

L’attuazione del presente Avviso è sottoposta alle verifiche di gestione di cui all’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

14. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso in occasione dell’espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del regolamento generale sulla protezione dei dati [GDPR (UE) 2016/679].

15. Informazioni

Per informazioni è possibile rivolgersi:

Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e Ricerca – Ufficio programmazione e gestione della secondaria e formazione professionale

Via Gilli, 3 – 38121 Trento

Dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 12.45 e il giovedì dalle 14.30 alle 15.30

Tel. n. 0461- 491346, 0461-497234

e-mail: pianotrilingue@provincia.tn.it

sito www.vivoscuola.it

16. Modulistica e indicazioni utili

La modulistica ed ulteriori informazioni sono disponibili nel sito www.vivoscuola.it e nella Sezione Piano Trentino Trilingue del sito <https://fse.provincia.tn.it> - opportunità per le persone.